,	ĝ		
•	.n. <u>2241/08</u> R.G.N.R.	n. 310/2010 REG. SENT.	
×	n. <u>703/09</u> R.G. TRIBUNALE	Data del deposito 91.14.10	
	TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Penale	Data irrevocabilità	
	SENTENZA (artt. 544 e segg. C.P.P.)	n REG. ESEC. n C.P.	
		Redatta scheda :	
	REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata Sezione Penale composto da:	APPELLO proposto il	
	Dr. ANTONIO FIORENTINO Dr.ssa EMMA AUFIERI Dr. ANDREA PAGANO - estensore -	da	
		RICORSO proposto ilda	
-	alla pubblica udienza del 04.03.2010 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza	11.1	
	Nei confronti:	\mathcal{M}	
	Robert Jacek nt.	e res.te in	
	alla LIB.CONT.		
a) delitto p. e p. dall'art.322 cpv. c.p. perché, alla guida dell'autovettura tg.		é, alla guida dell'autovettura tg.	
TK19EKZ, offriva la somma di euro 50,00 al brigadiere dei Carabinieri per indurlo a non elevargli una contravvenzione amministrativa;			
	b) reato p. e p. dall'art.4 L.110/75 perché, sa	enza giustificato motivo, portava	
fuori della propria abitazione un coltello da cucina.			
	To Marca Lubranca il 27 02 09		

CONCLUSIONI

II P.M.: condannarsi l'imputato, unificati i reati in continuazione, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione

Il Difensore: assoluzione dal capo a), per insufficienza e contraddittorietà della prova e perché il fatto non sussiste; in via subordinata, minimo della pena e benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'esito dell'udienza preliminare celebratasi in data 15.4.09, il G.U.P. in sede emanava decreto che dispone il giudizio nei confronti del cittadino polacco Robert Jacek, dinanzi a questo Tribunale, in composizione collegiale, affinché rispondesse dei reati trascritti in epigrafe.

Dopo due udienze di mero rinvio, per difetto di notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio (udd. del 2.7.09 e del 22.10.09), nelludienza odierna, dichiarata la contumacia dell'imputato, è stato aperto il dibattimento, sono state ammesse le richieste istruttorie formulate dalle parti (per il P.M., escussione dei testi di lista; per la Difesa, controesame dei testi indicati dal P.M.) ed è stato escusso il teste , in servizio presso la Compagnia Carabineri di Sorrento, con rinuncia concorde al restante teste del P.M.

Chiusa, quindi, l'istruttoria dibattimentale, sulla scorta delle conclusioni riportate in epigrafe, il Giudice ha deciso la causa, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'oggettivo svolgimento dei fatti, così come narrato dall'operante non presenta profili controversi:

Da tale deposizione si apprende che i militari operanti, verso le 4:00 del mattino del 27.2.08, sottoposero ad un controllo i documenti dell'autovettura di

21

cui all'imputazione e dei soggetti che viaggiavano a bordo della stessa, ossia l'odierno imputato, conducente, ed una connazionale dello stesso.

Nel visionare la documentazione relativa all'assicurazione obbligatoria R.C.A., il brig. , constatando che si trattava di una documentazione apparentemente rilasciata da una compagnia straniera, interamente compilata a penna, ritenne probabile che la stessa fosse apocrifa. Spiegò all'imputato, il quale tuttavia parlava con difficoltà la lingua italiana, che l'autovettura sarebbe stata sottoposta a sequestro amministrativo e che sarebbe stata elevata una contravvenzione amministrativa dell'importo di 799,00 euro. Il prevenuto, senza profferire alcuna parola, dopo aver conversato con la propria connazionale, prese una banconota da 50,00 euro, introducendola nel taschino dell'uniforme del militare.

Soltanto successivamente, all'esito di un'ispezione all'interno dell'autovettura, fu rinvenuto un coltello da cucina, lungo 35 cm, con lama a punta di cm 23.

A seguito delle verifiche effettuate il giorno successivo, si verificò – interpellando il competente ufficio, con sede in Milano - che l'assicurazione "sospetta" era, in realtà, autentica.

Così delineata la semplice vicenda fattuale in disamina, deve sottolinearsi, sul piano valutativo, che il gesto dell'imputato vale ad estrinsecare, in modo inequivoco, una volontà tesa corrispondere al militare operante una somma non dovuta, affinché costui non procedesse al sequestro dell'autovettura ed all'elevazione della contravvenzione amministrativo della alla mancanza copertura assicurativa amministrativa connessa obbligatoria.

Ciò non è tuttavia sufficiente - a ben riflettere - a far ritenere integrata una induzione sussumibile nelle fattispecie ex art. 322 c.p. È appena il caso di rilevare che si è al di fuori dell'ipotesi del comma I della predetta norma (induzione al compimento di un atto d'ufficio), che attiene ai casi in cui l'istigatore, titolare di un interesse "pretensivo", mira a "caldeggiare" l'emissione

#1

di un atto conforme ai suoi interessi. La contestazione è conformata, infatti, sulla falsariga della più grave previsione di cui al comma II dell'art. 322 c.p. (induzione ad omettere un atto d'ufficio, nella specie l'elevazione della contravvenzione amministrativa). Quanto al versante oggettivo, tale previsione è, d'altronde, compiutamente integrata.

Sul piano soggettivo, sennonché, il caso va esaminato ponendosi nella prospettiva dell'imputato, il quale, ovviamente, sapeva che l'assicurazione della sua vettura era autentica e che, quindi, la sottoposizione a sequestro dell'auto e la irrogazione della contravvenzione amministrativa erano illegittimi. Per questa ragione non pare azzardato supporre, quanto meno nei termini dubitativi di cui all'art. 530 cpv. c.p.p., che l'imputato, piuttosto che indurre il p.u. a compiere un atto contrario ai suoi doveri o ad omettere un atto del suo ufficio, mirasse semplicemente ad evitare la perpetrazione di un abuso ai suoi danni.

In altri termini, il sequestro e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per la mancata assicurazione dell'auto, oltre ad essere atti oggettivamente illegittimi sul piano del diritto amministrativo, potevano ben rappresentare – agli occhi dell'imputato, cittadino straniero, con poca dimestichezza con la lingua italiana, sottoposto ad un controllo in piena notte – il frutto di un attività, non solo illegittima, ma anche arbitraria e dolosa del pubblico ufficiale. Poco importa, poi - ai fini che interessano – che così non fosse, in quanto i militari erano semplicemente caduti in errore nella valutazione dell'autenticità della documentazione assicurativa estera, atteso che, per la ricostruzione dell'atteggiamento subiettivo dell'imputato, ciò che rileva è la percezione di costui e non la oggettiva realtà dei fatti.

Appare, in conclusione, verosimile che il giudicabile si sentisse vittima di una condotta concussiva dei pubblici ufficiali e che si è determinato ad offrire del danaro a costoro, per evitare il danno ingiusto che tale condotta gli avrebbe arrecato e non per indurre i militari a compiere un atto contrario ai loro doveri ovvero ad omettere un atto dovuto. La condotta del non pare, in sostanza, assimilabile a quella del corruttore che – come chiarisce autorevole



dottrina – *certat de lucro captando*, bensì a quella del concusso, il quale *certat de damno vitando*.

Si legga, a guesto riguardo, Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 10851 del 08/11/1996 Ud.: "In tema di distinzione fra concussione e corruzione, premesso che la prima di dette figure di reato è caratterizzata dal "metus publicae potestatis", per cui, di regola, il concusso "certat de damno vitando" mentre, nella corruzione, il corruttore "certat de lucro captando", deve ritenersi che sussista il reato di concussione ogni qual volta vi sia, da parte del soggetto investito di qualifica pubblicistica, la prospettazione di un danno ingiusto, evitabile soltanto con l'indebita dazione o promessa di danaro o altra utilità da parte del privato, nulla rilevando che anche quest'ultimo possa, a sua volta, sperare di trarre da ciò un vantaggio, sempre che, tuttavia, si tratti di un vantaggio costituito da utilità alle quali il privato avrebbe potuto legittimamente aspirare anche prima dell'intervento del soggetto pubblico, ed al quale sarebbe altrimenti costretto a rinunciare, costituendo proprio tale forzata rinuncia l'oggetto della prospettazione di danno ingiusto da parte del concussore. Per converso, se il "lucrum captandum" da parte del privato non sia soltanto l'effetto naturale della mancata realizzazione del danno ingiusto, ma costituisca la finalità esclusiva o prevalente del favore offerto dal soggetto pubblico o a lui richiesto, ponendosi l'accordo fra le parti in termini di sinallagmaticità e, quindi, di libera contrattazione, con esclusione di ogni soggezione del privato nei confronti del soggetto pubblico, il reato configurabile risulta quello di corruzione.".

Né può attribuirsi rilevanza, in senso contrario, al fatto che i pubblici ufficiali non avessero avanzato alcuna richiesta di danaro e che l'iniziativa in tal senso sia stata unilateralmente adottata dal privato, atteso che è stato del tutto abbandonato dalla dottrina e dalla giurisprudenza l'orientamento teso a ravvisare il criterio discretivo tra concussione e corruzione nella "iniziativa", che nella prima fattispecie partirebbe dal p.u. e nella seconda dal privato. Si rinvia, su questo punto, a Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 45993 del 16/10/2007 Ud. (dep. 10/12/2007) Rv. 239324: "Per distinguere il reato di concussione da



quello di corruzione non deve aversi riguardo né al soggetto che prende l'iniziativa né alla composizione dei contrapposti interessi in un "accordo", bensi unicamente alla sussistenza o meno di uno stato di soggezione in cui venga a trovarsi il privato, che vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi raggiunto nel c.d. "accordo"; per integrare il suddetto stato di soggezione è sufficiente che il privato si sia determinato alla dazione ovvero all'accordo per evitare un maggior danno, anche in difetto di uno stato di timore psicologico verso il pubblico ufficiale."

Vi è dunque ampio spazio per ritenere che il non sia stato mosso dall'interesse a conseguire un indebito vantaggio, bensì esclusivamente dalla preoccupazione di evitare un danno ingiusto. Essendo tale atteggiamento subiettivo incompatibile con il paradigma della corruzione, esso imputato va mandato assolto da tale contestazione, perché il fatto non costituisce reato.

Va peraltro rimarcato che tale offèrta di danaro non ha alcuna attinenza con la circostanza del rinvenimento del coltello, poiché – come chiarito dal teste - soltanto successivamente a tale offerta i militari procedettero ad un'ispezione della vettura.

In relazione alla detenzione di tale coltello da cucina, può profilarsi la fattispecie di cui all'art. 4 L. 110/75, non avendo l'imputato addotto alcuna circostanza atta a giustificare tale porto al di fuori della propria abitazione. La destinazione "domestica" dell'arma è, tuttavia, compatibile con il riconoscimento della diminuente della "lieve entità", di cui al comma III del predetto art. 4.

Stimasi dunque equa, alla luce dei parametri ex art. 133 c.p., considerata anche l'assenza di precedenti gravami risultanti dal casellario, l'irrogazione di una pena – che per la sua esiguità non viene condizionalmente sospesa - pari ad euro 100,00 di ammenda.

All'accertamento della penale responsabilità consegue, ex art. 535 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali relative al reato cui la condanna si riferisce.

41

Ai sensi dell'art. 240 c.p., va disposta la confisca del predetto coltello, di cui si ordina la distruzione.

Motivazione riservata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

Robert Jacek dal reato ascrittogli al capo a), perché il fatto non sussiste.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara

Robert Jacek colpevole del reato ascrittogli al capo b) e, riconosciuta l'attenuante della lieve entità del fatto di cui al comma III dell'art. 4 L. 110/75, lo

condanna

alla pena di euro 100,00 di ammenda, nonché al pagamento delle spese processuali.

Confisca e distruzione del coltello in seguestro.

Letto l'art. 544 co. III c.p.p., fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Torre Annunziata, 4 febbraio 2010

Il Giudice estensore

Il Presidente

dr. Antonio Fiorentin

Depositata M Cancelleria

IL CANCELLIERF



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione I

Il Collegio, composto dai Magistrati:

Dott. Antonio Fiorentino

Presidente

Dott.ssa Emma Aufieri

- Giudice

Dott. Andrea Pagano

Giudice est.

letti gli atti del processo indicato in epigrafe a carico di Robert Jacek, nato in Polonia, l'11.2.71, conclusosi con sentenza emessa da questo Collegio in data 4.3.10;

- rilevato che risulta in sequestro una banconota di euro 50,00, sulla

cui destinazione non si è provveduto con sentenza;

rilevato che non sussistono ragioni ostative alla restituzione della predetta somma di danaro all'avente diritto, essendo stata la stessa sequestrata all'imputato in relazione al reato ex art. 322 c.p., per il quale vi è stata sentenza assolutoria;

P.Q.M.

Dispone il dissequestro e la restituzione a Robert Jacek della somma di euro 50,00 in sequestro.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Torre Annunziata, 1.4.2010

Il Giudici

IL CANCELLIERE